



Allegato A) al n.144132 rep. e n.17319 racc.

STATUTO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Denominazione - Oggetto - Sede - Durata

Art. 1)

È costituita una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata denominata "TAO LONG società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata" in acronimo "TAO LONG SSD".

Art. 2)

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto le seguenti attività:

- lo sviluppo e diffusione di attività sportive, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale dei tesserati e/o partecipanti, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica delle arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento, difesa personale, nonché sport e discipline analoghe ed affini;

- l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, mediante i propri atleti tesserati e /o partecipanti, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica delle arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento, difesa personale, nonché sport e discipline analoghe ed affini;

- la formazione, la didattica intesa quale avvio aggiornamento e perfezionamento, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica delle arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento, difesa personale, nonché sport e discipline analoghe ed affini;

- la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, manifestazioni sportive, campionati. La società potrà porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda dello sport in genere;

- la partecipazione a mezzo dei propri tesserati e/o partecipanti a gare, tornei, manifestazioni sportive ed ogni altra competizione e attività di arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento, difesa personale, nonché sport e discipline analoghe ed affini.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la realizzazione degli scopi precisati al comma precedente, la società potrà:

1. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;

2. gestire in conto proprio e/o in conto terzi palestre ed

impianti sportivi in genere;

3. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

4. organizzare e gestire lezioni, corsi, stages, attività didattica e di formazione nel campo delle arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento, nonché sport e discipline analoghe ed affini e più in generale delle tecniche di difesa personale presso Istituti scolastici primari e secondari, Università, Enti pubblici, Enti privati, Enti locali, aziende ed imprese private;

5. produrre, acquistare per la vendita e commercializzare strumenti ed articoli per la difesa personale e per le tecniche di lotta ed arti marziali, arti tradizionali, sport da combattimento quali bastoni, spade, coltelli, stilette, nunchaku, etc.

6. predisporre centri di documentazione a servizio dei tesserati, dei partecipanti e più in generale dei cittadini, nonché fornire un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;

7. organizzare, svolgere e partecipare a manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi sportivi e culturali;

8. promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e di testi di ogni genere nell'ambito delle scienze cognitive, nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare notiziari, indagini, ricerche, studi di bibliografia.

La società accetta ed applica lo statuto ed il regolamento e quanto deliberato dai competenti organi del CONI e della FIJKAM - Federazione Italiana Judo, Karate, ed Arti Marziali ovvero dell'Ente di promozione sportiva AICS ovvero della Federazione e/o Ente cui si affilierà.

Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali del CONI, della FIJKAM - Federazione Italiana Judo, Karate, ed Arti Marziali ovvero dell'Ente di promozione sportiva AICS ovvero della Federazione e/o Ente cui si affilierà.

La società potrà conseguentemente porre in essere qualsiasi attività affine o connessa anche assumendo interessenze e partecipazioni in altre imprese, società consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili od opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- le attività ricomprese dalle leggi vigenti nelle nozioni di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, per lo svolgimento delle quali sono richiesti particolari requisiti

ed autorizzazioni;

- l'attività professionale riservata;
- l'attività di società fiduciaria.

Lo svolgimento di attività soggette a speciale autorizzazione e/o iscrizione è subordinato all'ottenimento delle stesse.

Art. 3)

La società ha sede nel Comune di Verona.

Potranno inoltre essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie od uffici sia amministrativi che di rappresentanza in Italia o all'estero.

Art. 4)

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese e/o dell'eventuale libro dei soci, qualora previsto.

Art. 5)

Il termine di durata della società è fissato al 31 (trentuno) agosto 2050 e potrà essere prorogato con le formalità previste dalle legge.

Capitale

Art. 6)

Il capitale sociale è determinato in euro 10.000,00 (diecimila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 codice civile.

Le quote sono tutte nominative e non sono cedibili a terzi, neppure a titolo gratuito. Le quote sono trasmissibili solo a causa di morte.

Spetta ai soci il diritto di recesso che non potrà comunque essere esercitato nei primi due anni dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il diritto di recesso deve essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere esclusivamente il rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato.

E' espressamente escluso il rimborso della partecipazione in proporzione del patrimonio sociale determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

E' tassativamente vietato alla società ed ai suoi soci rendersi acquirenti, anche per interposta persona, di azioni o quote di altre società che abbiano il medesimo oggetto.

Art. 7)

Le quote non sono rivalutabili essendo esclusa la possibilità di procedere ad un aumento gratuito di capitale mediante utilizzo di riserve.

In caso di aumento di capitale a pagamento, i titolari delle quote alla data della deliberazione avranno sulle nuove quote un diritto di opzione da esercitarsi in proporzione alle quote possedute con le modalità che verranno fissate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico. I pagamenti delle quote verranno richiesti ai

sottoscrittori secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico.

Art. 8)

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti fruttiferi o infruttiferi di interessi, o fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e successive modificazioni, e comunque nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia.

Assemblea dei Soci

Art. 9)

L'assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine può essere prorogato a sei mesi dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, quando particolari esigenze lo richiedano.

Le assemblee hanno luogo nella sede sociale o altrove nell'ambito del Comune in cui ha sede la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 11)

L'assemblea dovrà essere convocata dagli amministratori con raccomandata, fax ovvero e-mail spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al loro domicilio od utenza fax o indirizzo e-mail indicato alla società.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche senza nessuna formalità di convocazione sarà comunque valida ed efficace qualsiasi assemblea ordinaria e straordinaria, comunque riunite, quando in essa risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti l'amministratore unico o tutti i consiglieri di amministrazione, oltre che tutti i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Art. 12)

Ogni socio ha un diritto ad un solo voto in assemblea, indipendentemente dalla partecipazione posseduta.

Art. 13)

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro soci. Possono essere invitati a partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento, uno o più rappresentanti dei tesserati e/o partecipanti all'attività sportiva della società.

Art. 14)

Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea, può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona purché non amministratore, sindaco o dipendente della società.

Art. 15)

L'assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da persona da lui designata ed in difetto eletta dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un Segretario e, quando lo ritenga opportuno, da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega, accertare se è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità della discussione.

Art. 16)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci iscritti a libro soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, indipendentemente dal capitale complessivamente rappresentato.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di un numero di soci pari ad almeno 2/3 (due terzi) dei soci iscritti a libro soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti a libro soci, indipendentemente dal capitale complessivamente rappresentato. Le deliberazioni dei soci, validamente assunte a norma dei precedenti articoli, sono trascritte nel relativo libro dei verbali e vengono rese pubbliche, anche per estratto, nei confronti dei tesserati e/o partecipanti all'attività della società mediante qualsiasi mezzo utile, ivi compresa l'affissione presso la sede sociale, la divulgazione sul sito internet della società, la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica.

Amministrazione - Firma - Rappresentanza sociale

Art. 17)

La società è amministrata da un Amministratore Unico anche non socio, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, liberamente eleggibili anche tra i non soci, da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti, o da esercitarsi a maggioranza.

L'organo amministrativo è eletto dall'assemblea che ne determinerà la forma e la durata in carica, e può essere rieletto.

Gli amministratori che siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi del CONI o della FIJKAM - Federazione Italiana Judo Karate ed Arti Marziali ovvero dell'Ente di promozione sportiva AICS ovvero della Federazione e/o Ente cui si affilierà la società nonché gli

amministratori che contravvengono al divieto previsto dal 3° comma dell'art.6 del presente statuto, decadono dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina. Gli amministratori che contravvengono al divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina, decadono *ipso facto* dalla carica.

Art. 18)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione nominando il primo dei candidati non eletti.

Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla ordinaria scadenza dalla carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanere gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

L'assemblea dei soci dovrà essere altresì convocata per la nomina dell'amministratore decaduto qualora il Consiglio di Amministrazione intenda ricomporre l'originario numero di consiglieri ma non ci siano soggetti con i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 19)

Qualora l'assemblea non vi abbia provveduto, il Consiglio eleggerà fra i nuovi membri il presidente, eventualmente uno o più Vicepresidenti che lo sostituiscono in caso di sua assenza od impedimento, un amministratore delegato nonché un segretario scelto anche fra le persone estranee.

In caso di assenza od impedimento sia del Presidente che dei Vicepresidenti la presidenza è assunta dall'amministratore più anziano d'età.

Art. 20)

Il Consiglio si riunisce nella sede della società od altrove purché in Italia ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta domanda scritta da un altro consigliere, o dai sindaci effettivi.

La convocazione è fatta dal Presidente alternativamente per lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica anche non certificata da spedire/inoltrare almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo (se nominati).

Art. 21)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, nonché il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei medesimi.

Art. 22)

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione del raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico ha quindi fra l'altro la facoltà di acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali ed esonerare i Conservatori dei Registri Immobiliari da responsabilità; transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge: autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio Pubblico o Privato, fare mutui con o senza garanzia ipotecaria, stipulare mutui con gli Istituti di Credito Fondiario e con l'Istituto per il Credito Sportivo, convenendo garanzie ipotecarie, prestare fidejussioni a favore di terzi, sottoscrivere, girare, accettare o protestare cambiali od altri effetti di commercio.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico potrà altresì compiere presso le Pubbliche Amministrazioni, Enti od Uffici Pubblici tutti gli atti od operazioni occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed atti autorizzativi per l'esercizio delle attività finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, hanno l'obbligo di predisporre, revisionare con cadenza perlomeno biennale, nonché di sottoporre all'assemblea dei soci per la sua approvazione il regolamento dei tesserati e/o partecipanti alle attività sportive e didattiche della società, per mezzo del quale sono disciplinati l'iscrizione e l'esclusione, gli obblighi e diritti connessi alla partecipazione alle attività sportive e sociali nonché l'utilizzo delle strutture e degli impianti da parte degli stessi in qualità di tesserati alla Federazione Sportiva ovvero Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 23)

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, per gli atti inerenti al conseguimento dell'oggetto sociale, e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano alle deliberazioni dei soci.

L'organo amministrativo ha facoltà di nominare direttori nonché procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti.

All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega, è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

L'organo amministrativo potrà delegare altra persona a rappresentare la società nelle Assemblee delle società nelle quali possiede partecipazioni.

Art. 24)

L'incarico di amministratore della società è gratuito. L'accettazione della carica da parte dell'amministratore comporta l'accettazione automatica e senza eccezioni della gratuità dell'incarico assunto. Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio, incluso il rimborso chilometrico per l'eventuale utilizzo della propria autovettura nell'espletamento di missioni strettamente connesse al mandato.

Organo di Controllo

Art. 25)

L'organo di controllo della società è costituito da un Collegio Sindacale o da un Sindaco Unico.

Nei casi di obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico è operata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente da parte dei soci.

Nel caso di nomina il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati e funzionanti ai sensi delle norme vigenti in materia.

Qualora nominato il Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di controllo contabile e, pertanto, i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Bilancio ed utili

Art. 26)

L'esercizio sociale si chiude al 30 (trenta) giugno di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, procede alla compilazione del bilancio di esercizio a norma di legge da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci. Il deposito del bilancio di esercizio presso il competente registro imprese costituisce idonea forma di pubblicità. L'organo amministrativo provvederà a trasmettere copia, anche per estratto, al tesserato e/o partecipante alle attività sportive che ne faccia richiesta scritta alla società.

Art. 27)

L'assemblea determinerà la destinazione specifica degli

eventuali utili di bilancio che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui al precedente art. 2.

Alla società è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ovvero riserve comunque formate ed in ogni caso denominate durante la vita della società stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Scioglimento e disposizioni generali

Art. 28)

In caso di scioglimento della società l'assemblea delibera con la maggioranza prevista dall'art. 16, comma 2 sulle modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina, ed eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri.

L'assemblea dei soci delibera con la maggioranza prevista dall'art. 16 comma 1 sulla destinazione del patrimonio residuo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale sociale.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi a favore di altra società sportiva dilettantistica, ovvero associazione sportiva dilettantistica.

Art. 29)

Le eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni su richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del tribunale di competenza.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di cui all'art. 16, comma 2. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 30)

Per tutto quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni vigenti contenute nello statuto

della FIJKAM - Federazione Italiana Judo Karate ed Arti Marziali ovvero dell'Ente di promozione sportiva AICS ovvero della Federazione e/o Ente cui si affilierà, nonché le disposizioni emanate dai competenti organo federali, per quanto compatibili.

F.to Giorgio Luciolli

F.to Paola Sacco

F.to Enrico Luciolli

F.to Cristiana Cascone Notaio (L.S.N.)